



## WHISTLEBLOWING

### PROCEDURA INTERNA IN CASO DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

in conformità al D.Lgs. 24/2023 ed alla Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023

#### PREMESSE

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing).

L’obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone, che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno e che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 recepisce nel nostro ordinamento la c.d. “Direttiva Whistleblowing”<sup>1</sup> il cui scopo è incentivare le segnalazioni finalizzate all’emersione di fattispecie di illecito occorse in un contesto lavorativo assicurando al segnalante la tutela dell’anonimato e la protezione da ritorsioni e la possibilità di procedere alla segnalazione con varie modalità.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, di seguito «Ordine» o «Ente», favorisce l’utilizzo del whistleblowing quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ente, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica



Con la presente procedura l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova si conforma alla normativa citata e appronta sia presidi per proteggere il segnalante, sia un canale di segnalazione interno:

In particolare, in conformità alla normativa, l'Ordine:

- attiva e mantiene operative misure idonee a tutela della riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte o menzionate da parte di chi riceve e gestisce la segnalazione;
- osserva il divieto di adottare misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
- gestisce un canale di segnalazione interna secondo i principi richiamati dalla normativa.

La presente procedura costituisce atto organizzativo interno ed è misura di prevenzione della corruzione, che integra la programmazione triennale anticorruzione e trasparenza di tempo in tempo adottata.

## **DEFINIZIONI**

Ai fini della presente procedura si intende per:

- «whistleblower» o «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni su violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo;
- «segnalazione»: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
- «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna approntato dall'Ordine;
- «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna approntato dall'A.N.A.C.;
- «divulgazione pubblica»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- «facilitatore»: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a qualsiasi titolo presso l'Ordine, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la

violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

- «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine e che consistono in quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 24/2023 e segnatamente in:
  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti,

potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

- «Ordine» oppure «Ente»: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova;
- «RPCT»: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato presso l'Ordine;
- «Consiglio»: organo direttivo dell'Ordine;
- «DPO»: Responsabile della Protezione dei Dati nominato presso l'Ordine;
- «ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- «GDPR»: Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- «Codice Privacy»: D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- «Decreto»: Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».

## **SEGNALAZIONE E CANALI DI SEGNALAZIONE**

La direttiva whistleblowing e il D. Lgs. 24/2023 incentivano le segnalazioni che abbiano la finalità di far emergere fattispecie di illecito occorse nei contesti lavorativi e che afferiscono alle violazioni sopra specificate.

A tale scopo, il segnalante ha l'opportunità di effettuare la propria segnalazione mediante 4 canali e - nell'ordine appresso rappresentato - può:

1. presentare una segnalazione di illecito mediante il canale interno;
2. presentare una segnalazione di illecito mediante il canale esterno;
3. procedere alla divulgazione pubblica dell'illecito;
4. procedere ad una denuncia dell'illecito all'autorità giudiziaria.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse all'integrità dell'Ente.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Fatto salvo quanto previsto per le segnalazioni anonime, la presente Procedura si applica alle segnalazioni di violazioni (cfr “violazioni” sub paragrafo definizioni) di disposizioni normative,

nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, come definito dalla Procedura medesima, laddove il segnalante renda nota la propria identità al R.P.C.T.

La segnalazione può avere anche ad oggetto le informazioni finalizzate ad occultare le violazioni di cui al comma 1, le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritiene che possano verosimilmente verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale all'Autorità giudiziaria o contabile.

La presente Procedura e le tutele previste dal d.lgs. 24/2023 non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## **PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE**

Possono procedere alla segnalazione e beneficiare delle tutele disposte dal d.lgs. 24/2023 e dalla presente procedura i seguenti soggetti:

- i dipendenti, a qualsiasi titolo, dell'Ordine;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore dell'Ordine;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ordine;
- i liberi professionisti ed i consulenti, che prestano la propria attività lavorativa presso l'Ordine;

- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore dell'Ordine, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 1 si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è in corso;
- quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La presente Procedura non si applica alla segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali che operino in detta veste.

La presente Procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto dell'Ordine e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante di cui al comma 1 della presente Procedura.

Fermo restando quanto previsto dal Decreto in merito alla possibilità di effettuare segnalazioni esterne ovvero denunce o, ancora, divulgazioni pubbliche, in caso di comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente dell'Ordine presso altro Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente alla quale si riferiscono i fatti.

#### **ULTERIORI SOGGETTI TUTELATI**

Oltre ai soggetti sopra indicati, le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica e che siano legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica, agli

enti per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

### **CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA DELL'ORDINE**

L'Ordine, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, ha attivato al proprio interno un canale di segnalazione, che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della relativa documentazione.

Il soggetto interno responsabile della gestione delle segnalazioni ricevute è il R.P.C.T. autorizzato in conformità alla normativa di tutela dei dati personali.

Nel caso in cui la segnalazione - purché connotata come segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023 - venga indirizzata ad un soggetto diverso dal RPCT, questi entro 7 giorni dalla ricezione trasmette la segnalazione al R.P.C.T. nel rispetto delle garanzie di riservatezza, comunicandolo contestualmente al segnalante. Al contrario, se la segnalazione non è connotata come segnalazione ex d.lgs. 24/2023, la stessa viene considerata come segnalazione ordinaria.

### **MODALITÀ DI SEGNALAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA INTERNA**

La segnalazione interna viene svolta con modalità informatiche sulla piattaforma WhistleblowingPA, liberamente accessibile dalla home page dell'Ordine al link <https://ordinedegliingegneridellaprovinciadigenova.whistleblowing.it/> e può essere svolta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone).

Il segnalante effettua la segnalazione mediante un questionario guidato e dopo aver compilato la segnalazione e averla inviata, riceve un codice numerico di 16 cifre identificativo della segnalazione; il codice è necessario per accedere ulteriormente alla segnalazione, per verificare le risposte ricevute, per interloquire con il soggetto preposto alla gestione della segnalazione. I dati oggetto di segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante e vengono automaticamente inoltrati al R.P.C.T..

Il R.P.C.T. riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione unitamente ad un codice numerico della stessa e senza ulteriori elementi di dettaglio.

I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al R.P.C.T. Il R.P.C.T. può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solo dopo aver fatto accesso alla propria area riservata.

## **MODALITÀ DI SEGNALAZIONE ORALE O VIA POSTA**

In coerenza al principio di proporzionalità e tenuto conto della sostenibilità anche economica dei presidi approntati per svolgere la segnalazione, l'Ordine non si avvale di un canale di segnalazione in forma orale e per l'effetto non attiva modalità di segnalazione né mediante linea telefonica, né registrazione, né mediante un incontro diretto.

L'Ordine non si avvale neanche di un canale di segnalazione via mail ordinaria o via pec o in forma scritta via posta.

Eventuali segnalazioni ricevute con queste modalità pertanto non saranno trattate alla stregua della presente procedura.

## **CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE E FATTISPECIE NON SEGNALABILI**

La segnalazione contiene elementi utili per consentire le verifiche al R.P.C.T. quali:

- generalità del segnalante;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività), che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione svolta mediante piattaforma è guidata da un questionario.

Non possono essere oggetto di segnalazione e, se ricevute, non verranno trattate ai sensi della presente procedura:

- le doglianze di carattere personale, le rivendicazioni, le richieste afferenti al rapporto di lavoro, di colleganza o di gerarchia,
- le fattispecie fondate su meri sospetti o voci.

## **SEGNALAZIONE ANONIMA**

L'Ordine si riserva di valutare le segnalazioni anonime, quali segnalazioni ordinarie, solo se adeguatamente circostanziate e, pertanto, idonee a far emergere fatti di particolare gravità. La tutela del segnalante viene assicurata se ed in quanto l'identità sia resa nota.

## **GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA**

Il R.P.C.T. è il soggetto preposto a gestire le segnalazioni ricevute.

Il R.P.C.T., ricevuta la segnalazione:

- A. entro 7 giorni dalla data di ricezione, conferma al segnalante la presa in carico della segnalazione;
- B. se necessario, chiede al segnalante integrazioni;
- C. da seguito alla segnalazione ricevuta con diligenza;
- D. fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla ricezione.

Il R.P.C.T. verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate operando con imparzialità e riservatezza e svolgendo tutte le attività ritenute più opportune ivi inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Il R.P.C.T. prioritariamente analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e, se la segnalazione non risulta adeguatamente circostanziata, richiede chiarimenti al segnalante mediante la piattaforma. In particolare, il RPCT:

- verifica che il segnalante sia tra i soggetti abilitati a fare una segnalazione;
- se rileva un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità procede ad archiviare la segnalazione (si procede all'archiviazione per: manifesta mancanza di interesse all'integrità pubblica, manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate, contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento);
- in caso di omessa archiviazione, procede alla valutazione analizzando se la condotta oggetto di segnalazione rientra tra quelle considerate illecite, se attiene al contesto lavorativo, se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Successivamente il RPCT verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate e svolge tutte le attività ritenute più opportune, inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati. Nel caso di segnalazione fondata, il R.P.C.T. - considerata la natura della violazione segnalata - procede a:

- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;

- comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile gerarchico dell'autore della violazione, per i provvedimenti di competenza, incluso se previsto l'azione disciplinare;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Ente.

In caso di segnalazioni complesse e al fine di valutare se la condotta segnalata sia ascrivibile ad illecito, il R.P.C.T. può farsi assistere da professionista esterno incaricato dall'Ordine degli Ingegneri Provincia di Genova per la disamina della sola segnalazione, senza in alcun modo valutare la persona del segnalante. Il soggetto così individuato sarà nominato autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 Reg.UE.679/2016. L'omesso svolgimento dell'attività istruttoria da parte del R.P.C.T. comporta una sua propria responsabilità, valutabile dall'Autorità competente.

Il R.P.C.T. riporta - in forma anonima - le segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 e nella reportistica indirizzata al Consiglio Direttivo.

### **SEGNALAZIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Il R.P.C.T., coordinandosi con il D.P.O., assicura che le segnalazioni e la relativa documentazione vengano conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. I dati personali vengono inseriti con la segnalazione sulla piattaforma di gestione del canale a cura del segnalante. Vengono quindi gestiti dal personale autorizzato in tutta la fase di indagine e conclusione (periodo massimo 3 mesi). I dati vengono quindi conservati per un periodo massimo di 5 anni a conclusione dell'iter per poi essere distrutti con modalità adeguate. Eventuali segnalazioni che sono ritenute non idonee vengono conservate per un periodo non superiore a 120 giorni. Le informazioni che non sono pertinenti per la segnalazione vengono immediatamente cancellate (principio di minimizzazione). Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lett. e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 51 del 2018.

### **CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO – PIATTAFORMA DI ANAC**

La segnalazione può essere svolta anche mediante l'utilizzo di un canale diverso da quello interno e, in particolare, attraverso un canale esterno messo a disposizione da ANAC.

Il segnalante può ricorrere ad un canale di segnalazione esterna solo quando:

- A. nell'ambito del suo contesto lavorativo, non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;

- B. abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- C. abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- D. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna è presentata mediante il canale di segnalazione messo a disposizione da ANAC e disponibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

ANAC, ricevuta la segnalazione:

- A. avvisa il segnalante del ricevimento entro 7 giorni dalla segnalazione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- B. mantiene le interlocuzioni con il segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
- C. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- D. svolge l'istruttoria necessaria, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- E. dà riscontro al segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- F. comunica al segnalante l'esito della segnalazione, che può essere archiviazione oppure trasmissione alle autorità competenti.

## **DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Il segnalante può divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni, rendendole di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Nel caso di pubblica divulgazione, il segnalante beneficia della protezione e delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ricevuto riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE**

L'identità del segnalante è tutelata in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo quando si possa configurare a suo carico una responsabilità per calunnia e per diffamazione ai sensi del Codice penale o una responsabilità ex art. 2043 del Codice civile e salvo quando non sia prevista ai sensi di legge la facoltà di invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione non possono rivelare né l'identità del segnalante, né altre informazioni da cui questa si possa evincere, senza il suo espresso consenso.

A tutela del segnalante, l'Ordine si conforma alle seguenti misure:

- in caso di procedimenti penali conseguenti alla segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p.;
- in caso di procedimento davanti alla Corte dei Conti conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria;
- in caso di procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare, solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e, pertanto, non può essere oggetto di visione, né di estrazione di copia, rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

## **RITORSIONI**

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 ovvero:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

### **DIVIETO DI RITORSIONI – INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA**

Non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante e attuata per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La suddetta tutela si applica se, al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere, se la segnalazione rientra nell'alveo degli illeciti segnalabili e se è stata rispettata la presente procedura e la normativa di riferimento.

In caso di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il segnalante, si presume che le stesse siano state attuate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi della Direttiva Whistleblowing e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

### **NULLITÀ DEGLI ATTI RITORSIVI E SEGNALAZIONE AD ANAC**

Gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D. Lgs. 24/2023 sono nulli e le persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D. Lgs. 23/2015.

In caso di ritorsioni direttamente collegate alla segnalazione, il segnalante e gli altri soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito.

Il segnalante, che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione, può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC, anche al R.P.C.T. Questi, valutata tempestivamente la sussistenza dell'addebito, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Consiglio;
- alla Procura della Repubblica, qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Le tutele dalle ritorsioni non sono garantite, se viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quanto è accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave; in questo caso, al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

### **REGIME SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING**

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, in caso di inadempimenti o violazione della normativa, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 euro a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- da 10.000 euro a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 euro a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

### **RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE**

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi,

eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

## **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

I dati personali, comuni ed eventualmente particolari contenuti nella segnalazione sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. La presente procedura ed il canale di segnalazione interno sono sottoposti a revisione periodica per recepire modifiche e best practice.

L'Ordine:

- adotta e rende una specifica informativa sul trattamento dati personali in materia di whistleblowing pubblicata all'interno del sito web istituzionale e resa al segnalante in fase di presentazione della segnalazione;
- svolge una Valutazione d'impatto della protezione dei dati (c.d. DPIA) rispetto all'attività di gestione delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 23/2024.

I soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'organizzazione dell'Ordine sono consapevoli che l'art. 15, comma 1, lettera g) GDPR non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

## **FORMAZIONE**

L'Ordine, con adempimenti a cura del RPCT:

1. fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro nonché nella sezione del sito istituzionale dell'Ordine: "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti" / "Whistleblowing".
2. adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti di cui al comma 1, esterni all'Ordine, di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato.
3. L'Ordine garantisce adeguati percorsi formativi in tema di whistleblowing in favore del RPCT.
4. L'Ordine garantisce, altresì, a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di whistleblowing al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.

5. L'Ordine intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, newsletter e portale internet, etc.).

## **PUBBLICITÀ'**

Copia della presente procedura è messa a disposizione mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti; copia della presente procedura è altresì trasmessa, quale allegato, ai contratti di collaborazione, consulenza e affidamento lavori, servizi e forniture a terzi.

## **MISURA DI PREVENZIONE**

La presente procedura sostituisce la procedura già adottata dall'Ordine in materia ed indicata, da ultimo, nel paragrafo 18.1.13 del P.T.C.P.T. 2023-2025 confermato anche per il triennio 2024-2026, procedura che si intende, pertanto, abrogata.

La presente procedura sarà indicata, quale misura di prevenzione, dall'Ordine nell'ambito della programmazione triennale di anticorruzione e trasparenza.

## **ADOZIONE - ENTRATA IN VIGORE**

La presente procedura è adottata con delibera del Consiglio ed entra in vigore a decorrere dal 07/05/2024.

Eventuali revisioni o modifiche della presente procedura sono proposte dal RPCT e adottate con delibera del Consiglio.

La presente procedura è comunicata a tutti i dipendenti dell'Ordine, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

## **ALLEGATI**

*Allegato 1 – Informativa Privacy*